

Proposta di legge

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015

Relazione illustrativa

Art. 1: L'intervento normativo si rende necessario per garantire gli utenti con riguardo all'utilizzo dei titoli di viaggio acquistati precedentemente al subentro e che conservano validità anche successivamente in caso di subentro di nuovo concessionario. Pertanto l'articolo 18 della l.r. 42/1998 che disciplina il "subentro di impresa al precedente gestore" riguardo al tema dell'indennizzo ed a quello del trasferimento del personale, è integrato da ulteriore previsione, a garanzia degli utenti, con riguardo alla continuità dell'utilizzo dei titoli di viaggio acquistati precedentemente al subentro e che conservano validità anche successivamente, stabilendo le modalità di quantificazione della quota di ricavi da riconoscere al subentrante tramite accordo.

Art. 2-4: introducono disposizioni di semplificazione delle procedure di nomina del direttore di APET, rendendole coerenti con l'apporto dei singoli soggetti al finanziamento dell'agenzia, in particolare eliminando l'intesa fra il Presidente della Giunta e gli altri soggetti coinvolti, che debbono essere "sentiti".

Art. 5-6: le modifiche all'articolo 82 decies della l.r. 40/2005 hanno lo scopo di adeguare la disciplina del rapporto di lavoro del direttore di ARS alla disciplina dei direttori delle altre agenzie ed enti dipendenti dalla Regione, recentemente uniformata con l'approvazione della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012). Sono in particolare resi omogenei gli aspetti relativi alla durata del rapporto di lavoro, ai requisiti della nomina, agli aspetti contributivi, alle cause di revoca. È inoltre introdotto nell'articolo 82 quater, con riferimento a tutti gli organi dell'Agenzia, un rinvio per quanto non disposto dalla l.r. 40/2005, alla l.r. 5/2008 in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi di competenza della Regione, in analogia a quanto fatto con la citata l.r. 90/2014 per gli organi delle agenzie e degli enti dipendenti dalla Regione.

Art. 7: l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012 n. 135, dispone che le categorie merceologiche ivi elencate (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) in considerazione delle specificità del relativo mercato sono sottratte alle comuni regole per la gestione della spesa di beni e servizi, e per le relative acquisizioni le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso alle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, oppure ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto di quanto disposto dallo stesso comma 7. Il C.E.T., società consortile Energia costituita su impulso ed indirizzo della Regione Toscana, opera dal 2003 quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del Codice dei Contratti pubblici di cui al d. lgs 163/2006 per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e del gas naturale e per il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1 comma 7 del d. l. 95/2012, e pertanto costituisce il riferimento regionale per tali acquisti. La Regione Toscana, designata Soggetto Aggregatore Regionale con la delibera di Giunta n. 1232 del 22 dicembre 2014, quale centrale di committenza di riferimento costituita ai

sensi dell'articolo 1, comma 455 della l. 296/2006, anche al fine di agevolare le stazioni appaltanti del territorio regionale provvede all'approvvigionamento di energia elettrica e gas naturale nonché per il contenimento dei consumi energetici avvalendosi di C.E.T, sulla base di specifico rapporto di avvalimento che sarà definito in apposita convenzione.

Art. 8: Dal 1 gennaio 2015 è operante la nuova disciplina in materia di ISEE, che prevede specifiche regole di calcolo per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo: oltre alla condizione economica dell'anziano, si tiene conto infatti anche di quella dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, che viene calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza. Tale previsione persegue l'obiettivo di differenziare la condizione economica dell'anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo – in qualità di tenuti agli alimenti e tenuto conto dei propri carichi familiari diretti – dalla condizione di chi non ha alcun sostegno prossimo per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura. La disposizione dell'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 2008, n.66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza) recante “Modalità di compartecipazione al costo della prestazione” viene pertanto allineata alla disciplina nazionale.

Art. 9: L'articolo sostituisce il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) per rinviare ad una deliberazione della Giunta regionale la ripartizione del fondo per la garanzia rilasciata per i prestiti per i giovani professionisti e per i progetti innovativi. In questo modo l'operatività del fondo è resa più flessibile e consente di evitare di immobilizzare risorse su interventi che possono avere un minore tiraggio.

Art. 10: Con la legge regionale 77/2012 la Regione era stata autorizzata ad erogare il contributo di autonoma sistemazione a quei nuclei familiari che a seguito dell'alluvione dell'ottobre 2011 avevano avuto la propria abitazione inagibile nei Comuni di Aulla e Mulazzo ed erano ancora evacuati alla data di entrata in vigore della legge. Poiché gli interventi di ricostruzione di tali abitazioni non sono ancora completati, si rende necessario consentire la erogazione per un ulteriore anno del predetto contributo, al fine di sostenere finanziariamente le famiglie tuttora evacuate.

Art. 11-16: A fronte dei significativi tagli operati alla capacità di spesa regionale, la Giunta ha ripreso in esame alcune delle misure disciplinate dalla legge regionale 45/2013. In particolare, l'articolo 12 dispone l'abrogazione del contributo a favore dei figli nuovi nati, adottati e collocati in affido preadottivo (c.d. “bonus bebè”), in quanto ora duplicato dalla misura prevista a livello statale dalla legge di stabilità, che ha previsto un contributo a 960 euro per ogni nuovo nato, con durata triennale.

L'articolo 13, con riferimento al contributo a favore delle famiglie con persone disabili, introduce il limite di età di sessantacinque anni, sulla base di considerazioni sistematiche: oltre quella soglia infatti si entra nell'ambito di applicazione delle forme di tutela e assistenza per gli anziani non autosufficienti, e quindi si produce un'altra duplicazione che la disposizione in parola intende eliminare.

L'articolo 14 riduce da cinque anni a due il requisito della residenza continuativa in Toscana, in strutture non occupate abusivamente, di cui all'articolo 5 della legge, per venire incontro ai rilievi di costituzionalità mossi dal governo nell'esame delle modifiche recate alla stessa l.r. 45 dalla finanziaria per il 2015: il governo infatti, muovendo dalla giurisprudenza costituzionale, ha evidenziato come non vi sia ragionevole correlazione fra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o disagio, per cui la previsione dei cinque anni si poneva in conflitto coi principi di uguaglianza e ragionevolezza.

Le modifiche apportate con l'articolo 15 all'articolo 7 della l.r. 45/2013 prevedono la riduzione della dotazione finanziaria della misura di microcredito per i lavoratori e lavoratrici in difficoltà per

l'anno 2015, tenuto conto anche dell'andamento dei contributi erogati in relazione alla stessa negli anni 2013 e 2014. Le modifiche apportate dall'articolo 16 all'articolo 10 della l.r. 45/2013 prendono pertanto atto di tale riduzione ed aggiornano la norma di copertura finanziaria prevedendo il nuovo importo massimo autorizzato per l'anno 2015 in euro 1.000.000,00.

Art. 17: si apportano modifiche all'articolo 42 della l.r. 77/2013 relativo alle misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie. Le modifiche apportate sono di carattere meramente tecnico e si rendono necessarie per prevedere l'autorizzazione di spesa per gli anni 2016 e 2017, adeguandola ad impegni pluriennali già assunti per euro 1.500.000,00 per ciascuno dei suddetti esercizi finanziari e già finanziati nell'ambito degli stanziamenti dell'UPB n. 246 "Organizzazione del sistema sanitario – Spese di investimento" del vigente bilancio pluriennale 2015/2017, annualità 2016 e 2017. La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la copertura finanziaria dell'importo di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 era già assicurata nell'ambito degli stanziamenti della UPB n. 246 "Organizzazione del sistema sanitario – Spese di investimento" del bilancio pluriennale 2015-2017, annualità 2016 e 2017 approvato con la l.r. 87/2014.

Art. 18: La precaria situazione economica dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci" di Siena, dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Pietro Mascagni" di Livorno e dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Luigi Boccherini" di Lucca che garantiscono, con il Conservatorio di Musica "Luigi Cherubini" di Firenze, l'offerta di alta formazione musicale sul territorio regionale, hanno reso necessario un sostegno di carattere finanziario per assicurare la continuazione dell'attività degli Istituti stessi, la cui eventuale chiusura comprometterebbe seriamente la possibilità per i giovani toscani di conseguire un diploma di alta formazione musicale. Questo vale non solo per coloro che già frequentano i corsi, ma anche per tutti coloro che vorranno intraprendere tali studi in futuro. Infine la chiusura priverebbe il territorio regionale di istituzioni conosciute e apprezzate a livello non solo nazionale, che rappresentano un importante patrimonio culturale e una tradizione storica che va salvaguardata.

Per l'anno 2015 le perdite risultanti dal bilancio dei tre istituti richiedono una specifica contribuzione corrispondente all'entità degli effettivi ammanchi da parte della Regione Toscana, in modo da consentire agli istituti stessi la prosecuzione delle attività.

Art. 19-20: Con legge n. 342/2000, in vigore dall'anno d'imposta 2001, il legislatore statale stabiliva, ai sensi dell'articolo 63 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli) l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli ed i motoveicoli ultratrentennali, nonché per quelli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico. La Regione Toscana nel 2002 adottò una specifica disciplina in forza della quale i veicoli ultraventennali erano assoggettati ad una tassa di possesso forfettaria, nella misura di euro 60,00 per gli autoveicoli e di euro 25,00 per i motoveicoli, assumendo quindi come parametro di riferimento solo la mera vetustà ultraventennale dei veicoli. È poi recentemente intervenuto, in materia, il legislatore statale che con l.190/2014, articolo 1, comma 666, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha stabilito che cessano di assumere rilievo, ai fini tributari, sia il parametro della ultraventennalità dei veicoli sia quello del riconoscimento del particolare interesse storico-collezionistico di alcuni dei medesimi, negli effetti che tali parametri determinano in specifica correlazione. Appare desumibile ritenere che, dal 1° gennaio 2015, il tributo da corrispondersi per tutti i veicoli ultraventennali per i quali sia riconosciuto il particolare interesse storico-collezionistico non sia più la tassa di circolazione prevista ai sensi della l. 342/2000, articolo 63, comma 4, ma la tassa ordinaria prevista ai sensi del d.l. 953/1982, art. 5.

La disposizione sostanziale qui introdotta prevede al comma 1 che, a decorrere dal 1 gennaio 2015 i veicoli ultraventennali, come definiti al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 43/2002, siano assoggettati alla tassazione ordinaria di possesso, recependo il principio fissato dalla normativa nazionale introdotto con il comma 666, art. 1, l. 190/2014. Inoltre a decorrere dal 1° gennaio 2015 prevede la

riduzione del 10% della tariffa per i veicoli ultraventennali. La norma assegna un termine posticipato al 30 settembre 2015 per regolarizzare, senza sanzioni ed interessi, le tasse automobilistiche ordinarie dovute per le periodicità tributarie aventi origine nei mesi di gennaio e febbraio 2015, per veicoli in possesso del requisito dell'ultraventennalità al sorgere della relativa obbligazione. Qualora le tasse siano già state corrisposte in misura forfettaria (come previsto dalla l.r. 43/2002) la relativa somma già corrisposta viene detratta dall'importo dovuto ai sensi del comma 1.

Art. 21: Con l'articolo 33 della legge finanziaria per il 2015 era stato previsto di dare attuazione all'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Toscana del 22 gennaio 2010 e al successivo atto integrativo del 2011, riguardo alle opere per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale, prevedendo il finanziamento a carico del bilancio regionale di contributi straordinari in conto capitale destinati a Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.), fino all'importo massimo di euro 200.000.000,00 per l'anno 2015 al fine della completa realizzazione delle opere relative al raddoppio della tratta ferroviaria Pistoia Lucca e delle opere propedeutiche e connesse (il costo complessivo previsto delle opere è stimato in euro 450.000.000,00)

Il contributo straordinario si configura, nella nuova formulazione della norma, come finalizzato al concorso finanziario regionale per il sostegno del 100% degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte di R.F.I. che saranno stipulati per la realizzazione delle opere relative al raddoppio della linea ferroviaria Pistoia – Lucca e quelle propedeutiche e connesse. Le 20 rate annuali (dal 2017 al 2036) sono state calcolate sulla base di un mutuo ventennale di € 200.000.000,00 erogato ai tassi attuali da parte della Cassa e Depositi e Prestiti. Sulla base di ciò, il contributo straordinario massimo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036 viene stabilito in euro 12.500.000,00 annui a Rete Ferroviaria Italiana (RFI), appunto per il rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte di quest'ultima per la realizzazione degli stessi interventi più sopra citati. Al comma 2 viene previsto, nell'ambito della successiva convenzione che definirà le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse, anche l'eventuale possibilità di rideterminazione del contributo a seguito degli effettivi costi di realizzazione degli investimenti stabiliti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.

Art. 22: Con l'articolo 34 della l.r. 86/2014 era stato previsto il concorso finanziario della Regione all'attività di realizzazione degli interventi necessari a dare attuazione all'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Toscana del 22 gennaio 2010 e al successivo atto integrativo del 2011, riguardo alle opere per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale, con riferimento alla realizzazione della darsena Europa nel porto di Livorno. Tale concorso finanziario era stato previsto quale erogazione di contributi in conto capitale una tantum e fino ad un importo massimo di euro 170.000.000,00 per l'anno 2015 (il costo complessivo delle opere da realizzare è stimato in € 600.000.000,00).

Il contributo straordinario si configura, nella nuova formulazione della norma, come finalizzato al concorso finanziario regionale per il sostegno del 50% degli oneri derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte dell'Autorità portuale di Livorno per gli interventi relativi alla realizzazione della Darsena Europa, da attuare tramite partenariato pubblico privato. Le 20 rate annuali (dal 2016 al 2035) sono state calcolate sulla base di un mutuo ventennale di € 200.000.000,00 erogato ai tassi attuali da parte della Cassa e Depositi e Prestiti. Sulla base di ciò, il contributo straordinario massimo per ciascuno degli anni dal 2016 al 2035 viene stabilito in euro 12.500.000,00 annui all'Autorità Portuale di Livorno, appunto per il rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte di quest'ultima per la realizzazione degli stessi interventi più sopra citati. Al comma 2 viene previsto, nell'ambito del successivo accordo di programma che definirà le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse, anche l'eventuale possibilità di rideterminazione del contributo a seguito del verificarsi di due condizioni:

1) aumento delle entrate proprie dell'Autorità portuale di Livorno in conseguenza dell'entrata a regime degli investimenti realizzati;

2) abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.

Art. 23: La Giunta Regionale, con decisione n. 48/2014 successivamente integrata con decisione n.22/2015, ha costituito un Nucleo Operativo per la elaborazione e attuazione di un accordo di programma sulla reindustrializzazione e rilancio economico di Livorno e dell'area costiera livornese. Successivamente, si è costituito un tavolo di lavoro presso il MISE, presenti Regione e istituzioni locali interessate, per la definizione dei contenuti dell'accordo all'interno della procedura ex articolo 27, comma 8, del decreto legge 83/2012 a cui fa riferimento altresì la delibera di Giunta n. 140/2014 (richiesta riconoscimento area di crisi complessa). Nel corso dei lavori istruttori del Nucleo operativo è emersa quale priorità strategica da parte del Comune di Livorno la realizzazione di polo tecnologico e incubatore di impresa da realizzarsi in un'area industriale dismessa attraverso il recupero e la rifunzionalizzazione di immobili produttivi.

La disposizione in oggetto stanziava risorse regionali a favore del Comune di Livorno per l'acquisizione e la riconversione delle aree individuate e finalizzate alla realizzazione del Polo.

Art. 24: la Regione con la legge finanziaria per l'anno 2014 dispose un contributo regionale a favore dei comuni sede di un "Punto Ecco Fatto!" quale luogo di accesso a servizi erogati da soggetti pubblici e privati. La presente disposizione prevede un contributo anche per il 2015 per la costituzione di nuovi punti finalizzati in particolare a sostenere l'incremento di presidi di erogazione di servizi nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione di servizi di prossimità con particolare riferimento al servizio postale, oggetto in alcuni territori di politiche di riduzione da parte di Poste italiane.

Art. 25: L'articolo 53, comma 1, della l.r. 41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) afferma che le politiche regionali di tutela dei minori consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a garantire al minore la protezione e le cure necessarie per il suo benessere, e a promuoverne il pieno e armonico sviluppo psicofisico, l'educazione e la crescita in un idoneo ambiente familiare e sociale. In coerenza con questa previsione la Giunta prevede di erogare un contributo a favore del Comune di Viareggio, per garantire la continuità della presa in carico dei minori accolti nelle strutture nonché la prosecuzione delle attività di supporto alla genitorialità. Il contributo regionale si inserisce in un complessivo percorso di rientro finanziario del Comune di Viareggio, e nello specifico la Regione Toscana contribuisce per la componente di salvaguardia della continuità assistenziale, con riferimento all'erogazione dei servizi residenziali e semiresidenziali per i minori in carico al Comune medesimo.

Art. 26: con la presente disposizione finanziaria la Giunta regionale propone un incremento, pari ad euro 250.000,00, del contributo straordinario già autorizzato con l'articolo 61 della l.r. 86/2014 in favore della Fondazione "Carnevale di Viareggio" al fine di favorire il riequilibrio della situazione economico finanziaria dell'ente, nonché a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio 2015. A seguito della parziale erogazione del contributo annuale alla Fondazione da parte del Comune di Viareggio (euro 233.000,00 anziché euro 1.400.000,00) la Fondazione ha avuto nel corso dell'esercizio 2014 una perdita di euro 991.621,79 che ha in pratica azzerato il fondo di dotazione della Fondazione che era pari a euro 399.305,00. Inoltre il contributo del Comune è venuto a mancare anche per l'esercizio 2015.

La Fondazione ha presentato un piano pluriennale di rientro delle perdite di esercizio 2014 e del programma dell'edizione 2015 della manifestazione; il contributo straordinario della Regione, che con la presente disposizione diventa pari a complessivi euro 1.850.000,00, interviene in un contesto complessivo di quantificazione dei costi per l'organizzazione dell'edizione 2015 del Carnevale pari ad euro 3.705.000,00, in diminuzione costante per le annualità successive.

Art. 27: Con la presente disposizione la Regione intende tutelare e valorizzare il Festival Pucciniano, che rappresenta uno dei festival musicali ed operistici italiani di maggiore prestigio a livello internazionale. Infatti, la Fondazione “Festival Pucciniano”, che organizza e gestisce la manifestazione, non è più in grado di far fronte al pesante onere rappresentato dalle rate dei mutui accesi per la costruzione del teatro a seguito della consistente riduzione dei contributi pubblici intervenuta negli ultimi anni, ed ulteriormente aggravata nel 2014 dallo stato di dissesto del Comune di Viareggio, che ha costretto l'ente ad annullare il proprio contributo annuale. Attraverso il contributo regionale straordinario di parte corrente finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti per la realizzazione del teatro suddetto, la Fondazione potrà, nel triennio considerato, pervenire all'equilibrio economico-finanziario, garantito dai ricavi della gestione ordinaria, e dovrà darne dimostrazione attraverso uno specifico piano che sarà sottoposto alla valutazione della Giunta regionale.

Art. 28: Il Comune di Coreglia Antelminelli intende sostituire l'esistente struttura per la pratica e l'attività sportiva tramite un nuovo impianto che sarà costruita nel medesimo sito. L'intervento di completa ristrutturazione è finalizzato all'adeguamento dell'impianto sportivo alle norme della federazione ed alle altre normative vigenti con particolare riferimento al miglioramento della sicurezza idraulica ed alla sua messa in sicurezza rispetto al fiume Serchio che scorre nelle vicinanze. La delocalizzazione della struttura, seppur attentamente valutata, è sostanzialmente impossibile nell'ambito del territorio comunale. Inoltre esso assumerà valenza strategica per la pratica sportiva per l'intero comprensorio ed i comuni limitrofi, e parte dei locali e degli spazi dell'impianto saranno destinati ad attività sociali e aggregative per i giovani del comprensorio suddetto. Per tali motivi detto impianto riveste prioritario interesse regionale. Il contributo, pari a 1.200.000,00, è quantificato tenendo conto dello stato di degrado in cui versa l'attuale impianto sportivo, fatiscente e inagibile. È stato tenuto conto sia delle risorse disponibili dell'ente proprietario che del fabbisogno necessario per rendere nuovamente agibile l'impianto.

Art. 29: L'articolo 66 della l.r. 86/2014 relativo a “Disposizione finanziaria a favore del sistema teatrale toscano” prevede il concorso finanziario della Regione Toscana, tramite erogazione di contributi straordinari, alla realizzazione del sistema teatrale toscano come riformato secondo quanto disposto dal decreto del MIBACT 1° luglio 2014. La disposizione in oggetto non prevede nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale bensì la riduzione dell'importo di spesa massimo autorizzato per l'anno 2015. Tale importo passa da euro 1.000.000,00 ad euro 850.000,00 poiché è ancora in corso la definizione del budget necessario per concorrere finanziariamente alla realizzazione della suddetta riforma MIBACT. Al momento infatti tale importo è ritenuto sufficiente ai fini del concorso alla realizzazione del sistema teatrale toscano.

Art. 30: L'articolo, per rafforzare le misure a sostegno dello sviluppo delle attività professionali e consentire un maggiore utilizzo del fondo regionale per le professioni, per l'anno 2015 introduce il contributo in conto interessi quale nuova misura di sostegno alle professioni, che si aggiunge alle garanzie sul prestito per l'avvio e lo sviluppo delle attività professionali di cui alla l.r. 73/2008, al fine di migliorare il sostegno per lo sviluppo delle attività professionali, visto il perdurare delle asperità del ciclo economico in corso. In relazione ai contributi in conto interessi oggetto dell'articolo in questione, viene autorizzata la spesa massima di euro 263.000,00 per il solo anno 2015. Il comma 2 rinvia alla deliberazione della Giunta regionale la definizione degli indirizzi e le modalità per l'accesso al contributo.

Art. 31: In occasione della visita ufficiale del Santo Padre a Firenze prevista per il mese di Novembre 2015, in occasione del V Convegno Ecclesiale Nazionale, la Giunta intende contribuire alla copertura di parte delle spese che saranno sostenute per gli allestimenti e gli interventi che si renderanno necessari, prevedendo un contributo straordinario una tantum per l'anno 2015 dell'importo di euro 200.000,00. Con deliberazione della Giunta regionale saranno stabilite modalità

per l'assegnazione e la rendicontazione di tale contributo.

Art. 32: a causa delle difficoltà amministrative riscontrate in provincia di Siena riguardanti anche gli ambiti territoriali di caccia (ATC), tale provincia ha completato le procedure per il finanziamento del piano annuale di gestione 2014 oltre i termini previsti dall'articolo 9 della l.r. 3/1994. Si ritiene comunque necessario provvedere al finanziamento delle spese sostenute per le attività di gestione faunistico venatoria svolte dalla Provincia di Siena nel 2014.

Art. 33: la rimodulazione dei piani e programmi regionali e' espressamente prevista dall'articolo 15, comma 3, lett. a), della l.r. 36/2001, oggi abrogata con l'entrata in vigore della l.r. 1/2015 relativa a "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008". Pertanto in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, avvenuta in vigore della citata l.r. 36/2001 si è provveduto come di consueto a redigere – quale allegato alla legge finanziaria regionale per l'anno 2015 - il prospetto di rimodulazione relativo ai piani e programmi vigenti ed approvati ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 49/99, poi abrogata e sostituita dalla l.r. 44/2013, quest'ultima da ultimo abrogata anch'essa dalla citata l.r. 1/2015. Tale adempimento risulta comunque confermato dalle disposizioni di cui all'articolo 29 comma 4 della l.r. 1/2015 e la sostituzione del relativo allegato si rende necessaria al fine di fornire un'indicazione aggiornata circa i finanziamenti regionali previsti dai vari piani e programmi regionali attualmente vigenti. In merito a quest'ultimo aspetto si precisa che, con l'approvazione del PAER (Piano ambientale ed energetico regionale) avvenuta con DCR n. 10 dell'11 febbraio 2015 ed ai sensi della l.r. 14/2007, risultano di fatto superati i seguenti piani e programmi, attuativi del PRS 2006/2010 e che erano ancora in vigore ai sensi dell'articolo 133 comma 1 della L.R. 66/2011 (legge finanziaria per l'anno 2012):

- Piano regionale di azione ambientale (PRAA) 2007/2010, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 32 del 14 marzo 2007;
- Piano di indirizzo energetico regionale (PIER), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 47 del 8 luglio 2008;
- Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria (PRRM) 2008 – 2010, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 44 del 25/06/2008;
- Quinto programma triennale regionale per le aree protette 2009 – 2011 di cui alla Legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 88 del 23 dicembre 2009;

Le tabelle finanziarie relative ai suddetti piani non risultano pertanto più presenti nell'attuale allegato A della proposta di legge, in quanto i relativi stanziamenti sono ricondotti nell'ambito di quelli afferenti il PAER.

Art. 34: Le modifiche apportate hanno carattere di aggiustamenti tecnici, necessari tuttavia per l'operatività della norma. Il comma 1, nella nuova formulazione proposta, definisce meglio le caratteristiche dei provvedimenti legislativi di iniziativa del Consiglio regionale i cui oneri possano essere previsti quali stanziamenti del relativo fondo speciale, introducendo la specifica che tali atti devono essere destinati a produrre effetti finanziari negli esercizi considerati dal bilancio di previsione. Il comma 2 invece stabilisce che la determinazione del fondo spetta alla legge di bilancio (e non alla legge di stabilità come erroneamente scritto nella stesura originaria) e che lo stesso risulta un accantonamento indistinto cui il Consiglio regionale può attingere fino alla concorrenza della somma disponibile. Ciò senza che debba essere previsto un apposito elenco dei provvedimenti legislativi da finanziare con il predetto fondo, come invece è richiesto dall'articolo 15 della stessa l.r. 1/2015. Tale formulazione è coerente con le caratteristiche dell'iniziativa legislativa consiliare che, per sua natura, risulta difficilmente assoggettabile alle necessità programmatiche tipiche invece del processo legislativo cui si attiene la Giunta regionale.

Art. 35: dispone l'entrata in vigore anticipata della legge per consentire l'immediata operatività della variazione con l'adozione degli atti amministrativi conseguenti, nonché per la immediata vigenza delle norme legislative sostanziali.